

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 59

Programmi di investimento per i trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, numero 2), e dall'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 41/86, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
- 2.** Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.